



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante “*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*”;

VISTA la legge 29 luglio 1980, n. 390, recante “*Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante*”;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 e ss.mm.ii., istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo, rinominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell’art. 1, comma 631, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ss.mm.ii., recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C262/01);

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante “*Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (già Fondo Unico per lo Spettacolo), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è rinominato “*Ministero della cultura*”;

VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2021, avente ad oggetto “*Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura*”;

VISTO il D.M. 25 ottobre 2021, recante “*Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026*”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 e, in particolare, la Tabella n.14 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della cultura che reca, tra gli altri, i capitoli di spesa afferenti il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell’art. 1, comma 631, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il decreto ministeriale del 15 gennaio 2024, rep. n. 10, concernente l’assegnazione delle risorse economiche-finanziarie, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il parere n. 1/2024 del Consiglio superiore dello spettacolo sullo schema di riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo 2024, espresso nella seduta del 1° febbraio 2024;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: dg-s.circhiv@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-s@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO il decreto ministeriale 9 febbraio 2024, rep. n. 49 recante “*Riparto delle risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo anno 2024*”, registrato dalla Corte dei conti in data 1° marzo 2024 al n. 440;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto di attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 20 aprile 2024 al n. 1142;

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 2024, rep. n. 127 recante “*Riparto delle risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo anno 2024 sui capitoli di bilancio*”, registrato dalla Corte dei conti il 19 aprile 2024 al n. 1120;

VISTO il decreto direttoriale 20 maggio 2024, rep. 328, recante il sottoriparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per l’anno 2024;

CONSIDERATO che, sulla base dello stanziamento del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per l’anno 2024 a favore delle attività di circo e spettacolo viaggiante, la somma da destinare all’*Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali*, di cui all’articolo 34 del D.M. 27 luglio 2017, ammonta ad euro 1.446.000,00;

VISTO il decreto direttoriale 21 novembre 2017, rep. n. 1994, con il quale all’art. 6, sono stati stabiliti, a valere per il triennio 2018/2020, l’importo massimo e minimo di spesa pari, rispettivamente, ad euro 330.000,00 ed euro 20.000,00, relativo all’ “*Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali*”, di cui all’articolo 34 del D.M. 27 luglio 2017;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, rep. n. 414, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione consultiva per il circo e lo spettacolo viaggiante, per la durata di tre esercizi finanziari;

VISTE le istanze di contributo pervenute per l’anno 2020, per “*Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali*”, di cui all’articolo 34 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., entro il termine ivi previsto e, in particolare, l’istanza di contributo codice DOM-2020-28390-CESVAD-00001 inviata dal sig. Massimo Lazzari;

VISTA l’istruttoria svolta dal Servizio I della Direzione generale Spettacolo in merito alle domande pervenute, sulla base dei requisiti auto-dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e della documentazione allegata alla stessa istanza di contributo;

VISTA la nota 2 novembre 2020, prot. n. 16754, con la quale la Direzione generale Spettacolo ha comunicato al sig. Massimo Lazzari, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il preavviso di rigetto parziale della suddetta istanza per mancanza di requisiti di inammissibilità al contributo, di cui all’articolo 34 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., in relazione al costo relativo alla “*pista ghiaccio*”, pari ad euro 196.721,33;

VISTA la nota 082/SL0 del 4 novembre 2020, acquisita al numero di protocollo 16908 in pari data, con la quale l’associazione ANESV, per conto del proprio associato Massimo Lazzari, ha contestato il suddetto preavviso di rigetto, invitando l’Amministrazione a valutare positivamente l’ammissione al contributo;

VISTA la nota prot. n. 17052 del 6 novembre 2020, con la quale la Direzione generale Spettacolo ha comunicato al sig. Massimo Lazzari e all’ANESV la conferma del preavviso di provvedimento negativo, sul presupposto che “*il bene pista di pattinaggio non può essere considerato nuovo di fabbrica, ai sensi dell’art. 34 del decreto ministeriale 27 luglio 2017*”;

VISTE le controdeduzioni al preavviso di rigetto inviate dal sig. Massimo Lazzari tramite proprio legale mediante pec dell’11 novembre 2020 ed acquisite al numero di protocollo 17208 in pari data;

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo 3 dicembre 2020, rep. n. 2185, con il quale, su conforme parere espresso dalla Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante nella seduta del 19 novembre 2020, è stata parzialmente respinta la suddetta istanza di contributo, in relazione al costo relativo alla “*pista ghiaccio*”;

VISTA la nota prot. n. 18287 del 4 dicembre 2020, con la quale la Direzione generale Spettacolo ha notificato al sig. Massimo Lazzari il suddetto decreto direttoriale;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: dg-s.circhisv@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-s@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO il ricorso proposto dal sig. Lazzari innanzi al TAR Lazio, notificato dall'Avvocatura dello Stato in data 1° febbraio 2021 ed acquisito al numero di protocollo 1333 in pari data, avverso il provvedimento di parziale diniego;

VISTO l'avviso pubblicato sul sito internet della Direzione generale Spettacolo con il quale, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 1171/2021 del 24/03/2021, la Direzione generale Spettacolo ha provveduto alla notifica per pubblici proclami, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo;

VISTA la sentenza n. 9498/2021, con la quale il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dal sig. Lazzari e, per l'effetto, ha annullato l'impugnato provvedimento di diniego parziale;

VISTO il ricorso in appello presentato dall'Amministrazione, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato;

VISTA la sentenza n. 5185 dell'11 giugno 2024, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato dall'Amministrazione;

CONSIDERATO che la Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, nella seduta del 13 settembre 2024, ha preso atto della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, come risulta dal verbale n. 6 del 13 settembre 2024, pubblicato sul sito internet della Direzione generale Spettacolo;

CONSIDERATO che l'Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, provvedendo all'assegnazione in favore del sig. Massimo Lazzari, in relazione al costo relativo alla "pista ghiaccio";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 12, del D.M. 27 luglio 2017, la Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante, relativamente al contributo di cui all'articolo 34 del D.M., definisce ogni anno, sulla base del numero delle domande pervenute, dell'entità delle stesse e dei fondi disponibili, la percentuale massima di contributo assegnabile in relazione ai costi ammissibili;

CONSIDERATO che la Commissione consultiva competente, ai sensi del citato articolo 5, comma 12 del D.M., ha definito, per l'anno 2020, la percentuale massima del 35 per cento dei costi ammissibili, ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 34 del D.M., assegnabile in favore di ciascun soggetto, così come riportato nel verbale n. 3 del 19 novembre 2020, pubblicato sul sito internet della Direzione generale Spettacolo;

RITENUTO, pertanto, di quantificare il contributo in favore del sig. Massimo Lazzari per acquisto della "pista ghiaccio", ai sensi dell'articolo 34 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., applicando la percentuale del 35 per cento del costo ammissibile, riconosciuta per l'anno 2020 per "Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali", di cui all'art. 34 del D.M. 27 Luglio 2017;

RITENUTO di apportare al contributo, come sopra calcolato, un arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite;

DECRETA

Art. 1

(Assegnazione del contributo)

Alla luce di quanto esposto in premessa, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5185 dell'11 giugno 2024, si dispone l'assegnazione in favore del sig. Massimo Lazzari del contributo pari ad **euro 68.852,47**, per "Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali", di cui all'articolo 34 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii.

Art. 2

(Modalità di erogazione ed imputazione a bilancio)

1. L'erogazione dei contributi è subordinata alle disponibilità in bilancio.
2. La spesa di cui al presente decreto graverà sul capitolo 8721/PG 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura CDR 8 – Direzione generale Spettacolo in base all'effettiva esigibilità dell'obbligazione.



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: dg-s.circhisv@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-s@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Art. 3

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto.

Art. 4

(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Spettacolo <http://www.spettacolo.cultura.gov.it> con valore di notifica nei confronti dei soggetti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Parente



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: dg-s.circhisy@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-s@cultura.gov.it